

## Fondazione Italiana del Rene – ONLUS

Viale dell'Università, 11 – 00185 Roma

### Statuto

(approvato dall'Assemblea generale in data 9 maggio 2013)

**ART. 1 – Costituzione.** È costituita in Napoli la “Fondazione Italiana del Rene ONLUS” (FIR ONLUS).

**ART. 2 – Sede.** La Fondazione ha sede in Roma in Viale dell'Università n. 11. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie e/o operative.

**ART. 3 – Missione e scopo.** La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa potrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed arrecare benefici a persone svantaggiate da condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Pertanto essa ha la Missione di "Rendere la vita migliore", ovvero lo scopo di prevenire le malattie del rene e delle vie urinarie, di migliorare lo stato di salute e di benessere dei pazienti affetti da queste malattie e dei loro familiari e di aumentare la disponibilità degli organi al fine del trapianto. Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione potrà organizzare qualsiasi attività con la partecipazione ed il contributo di tutti coloro che direttamente ed indirettamente lavorano nel settore sanitario nonché di tutti coloro che sono i fruitori diretti ed indiretti dei rispettivi servizi sanitari, sociologici e sociali. A titolo esemplificativo e non tassativo e sempre nel rispetto del disposto di cui all'art. 10 del D. Lgs., 4 dicembre 1997 n.460 e nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociosanitaria e sanitaria essa potrà svolgere attività direttamente a queste connesse e pertanto:

1. Programmare la prevenzione ed il trattamento delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica sia al livello sociosanitario che strettamente sanitario.
2. Organizzare banche dati al servizio dei centri di trapianto.
3. Organizzare sperimentazioni scientifiche anche presso Università o altri centri di ricerca pubblici.
4. Organizzare servizi informativi per la flessibilità nella fruizione dei servizi nefrologici debitamente sponsorizzati.
5. Organizzare servizi sociologici e psicologici per alleviare i disagi dei pazienti.
6. Organizzare convegni meeting ed incontri volti a promuovere la diffusione della cultura sanitaria e/o medico scientifica con l'aiuto e le sponsorizzazioni di benefattori.
7. Organizzare e gestire - con l'aiuto in denaro ed in natura di benefattori - periodici informativi in ambito scientifico e/o telematico per la diffusione dell'informazione finalizzata alla migliore fruizione dei servizi medico - sanitari nefrologici, la cultura sanitaria e/o medico scientifica.
8. Organizzare qualsiasi attività volta al reclutamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento, specializzazione di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario.
9. Organizzare attività ludiche e per il tempo libero volte al miglioramento della condizione fisica, clinica e sociale dei soggetti nefropatici nonché di tutti coloro che lavorano nel campo.
10. Ogni altra attività connessa di qualsiasi genere compresa la partecipazione, anche in franchising, ad altri Organismi similari nazionali ed internazionali purché orientata alla soddisfazione dei bisogni dei nefropatici e di tutti coloro che lavorano nel settore.

La Fondazione, inoltre dovrà:

1. Evitare di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. Rispettare l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione e per la realizzazione delle attività istituzionali, ovvero di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 4 – Patrimonio.** Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio iniziale viene conferito dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio è costituito: dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Soci fondatori; dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o Società, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

**ART. 5 – Entrate.** Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4; di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi e degli associati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

**ART. 6 – Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 10 membri, così nominati:
  - 6 eletti dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia (SIN) tra i soci ordinari della SIN;
  - 4 eletti dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti di categorie coinvolte nelle problematiche renali che a titolo esemplificativo si elencano: Pazienti e loro familiari, Infermieri, Tecnici di dialisi, Dietisti, Società Farmaceutiche e di apparecchiature e materiale per dialisi e trapianti, etc. eventualmente coinvolgendo le associazioni di categoria.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Il Presidente, al termine del suo mandato, resta in carica nel C.d.A. per un ulteriore anno, come past-president, senza diritto di voto, qualora non sia nominato consigliere. In caso di dimissioni e/o decadenza e/o revoca dei Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono alla sostituzione dei membri cessati; il componente uscente sarà sostituito entro un periodo massimo di 40 giorni, seguendo la procedura di cui all'Art. 6 commi 1 e 2, da persona facente parte dell'area di appartenenza del Consigliere cessato (di nomina SIN o eletto dall'Assemblea). In caso di mancato e/o ritardato rinnovo del Consiglio si applica l'istituto della "prorogatio" per cui il consiglio uscente dovrà continuare ad esercitare le sue funzioni.
3. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere revocata dal Consiglio stesso per gravi ragioni, su proposta della maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo o dell'Assemblea Generale.
4. Qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri, decadrà tutto il Consiglio e il Presidente dovrà avviare la procedura per le nuove nomine, da effettuare con i criteri e le modalità previste dal comma 1.

**ART. 7 – Soci e Associati della Fondazione.** I Membri della Fondazione si distinguono in Soci ed Associati.

1. Presso la Fondazione è istituito un Albo dei Soci nel quale può essere iscritto chiunque si riconosca negli scopi del presente Statuto e sia interessato a fornire un apporto concreto alla Fondazione, anche mediante l'erogazione di contributi finanziari e che sia ammesso come di seguito indicato dal C.d.A. Sono Soci di diritto i Fondatori ed un Membro designato da ciascuna FIR Affiliata.
2. Possono diventare Soci sia persone fisiche che persone giuridiche. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione all'Albo conseguente all'ammissione da parte del C.d.A., su richiesta dei soggetti

interessati presentata a norma del successivo comma 4, oppure su proposta sottoscritta da almeno N. 5 Soci.

3. Ciascun Socio ha l'obbligo morale di impegnarsi a favore della Fondazione e di partecipare assiduamente all'attività dell'Assemblea Generale, nel pieno rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi. L'attività di partecipazione alla Fondazione e all'Assemblea non è in alcun modo retribuita.
4. I soggetti che intendono divenire Soci della Fondazione devono presentare apposita domanda di ammissione al C.d.A. La domanda di ammissione deve contenere l'accettazione espressa delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto. Il C.d.A. delibera a maggioranza sull'accettazione della/e candidatura/e.
5. L'iscrizione all'Albo dei Soci attribuisce il diritto di voto nell'Assemblea Generale. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo finanziario elargito alla Fondazione. Ciascuna FIR Affiliata ha diritto ad un solo voto in Assemblea, espresso mediante un suo rappresentante.
6. Qualora il Socio assuma una carica all'interno della Fondazione, il suo diritto di voto resta sospeso fino al termine del mandato.
7. La qualità di Socio si perde: per recesso; l'esercizio del diritto di recesso non comporta la restituzione dei contributi a qualunque titolo conferiti; per morte, cessazione, e scioglimento o liquidazione del Socio, qualora sia persona giuridica; per inadempienza agli obblighi statuari dichiarata dall'Assemblea su proposta motivata sottoscritta da almeno N. 5 Soci o dal Consiglio d'Amministrazione.
8. Gli Associati sono tutti gli altri soggetti che pur partecipando alla vita della Fondazione non hanno diritto di voto in Assemblea.

#### **ART. 8 – Assemblea Generale e decisioni dei soci.**

- A. Definizione. L'Assemblea Generale (in seguito indicata semplicemente come "Assemblea") è composta dagli iscritti all'Albo dei Soci previsto dall'Art. 7 del presente Statuto. Si riunisce almeno una volta all'anno per discutere delle attività della Fondazione. L'Assemblea esercita inoltre i poteri specificati in questo Articolo.
- B. L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:
  - a) dichiara le eventuali inadempienze dei Soci agli obblighi statuari;
  - b) elegge, con il voto favorevole a maggioranza assoluta degli aventi diritto, 4 componenti del Consiglio di Amministrazione; e l'Organo di Controllo di cui al successivo Art. 18;
  - c) esercita funzioni propositive e consultive del Consiglio di Amministrazione; in particolare, fornisce al Consiglio di Amministrazione indicazione ed indirizzi dell'attività della Fondazione;
  - d) approva le modifiche dello Statuto formulate dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) approva le proposte sull'istituzione e lo scioglimento di FIR affiliate formulate dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) approva le proposte sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità di devoluzione del patrimonio formulate dal Consiglio di Amministrazione;
  - g) si pronuncia su ogni questione che il Consiglio d'Amministrazione ritenga di sottoporre alla decisione assembleare;
  - h) ogni anno approva il progetto di bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo così come presentati dal C.d.A.

Le delibere di cui alle lettere d) e f) sono adottate in seduta straordinaria ovvero alla presenza di un Notaio che redigene il verbale relativo.

- C. Convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente della Fondazione, o per delibera del Consiglio di Amministrazione o su istanza di almeno la maggioranza dei Soci. Eventuali convocazioni aggiuntive dell'Assemblea Generale possono essere richieste dal Presidente, o dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Segretario Generale della Fondazione ma su richiesta scritta di non meno di un terzo dei Soci. La convocazione deve avvenire

entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta. L'assemblea generale deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. La convocazione scritta, che deve contenere la sede, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare dall'Assemblea Generale, può essere inviata per posta ordinaria o per Fax o per messaggio di posta elettronica, con ricevuta di avvenuta consegna, non meno di dieci o più di cinquanta giorni prima della data dell'adunanza da parte del Presidente o di un suo designato. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

D. L'Assemblea si presume regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza degli iscritti all'Albo dei Soci, in proprio o per delega, in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Salvo che non sia diversamente disposto, le delibere sono adottate, con voto palese, a maggioranza dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, il quale partecipa senza diritto di voto. In sua assenza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra gli intervenuti con diritto di voto. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea. L'Assemblea nomina un Segretario, che redige i verbali delle riunioni, li trascrive nel libro delle riunioni e li fa firmare dal Presidente dell'Assemblea. Voto per delega: i Soci possono delegare altri a votare in Assemblea mediante delega scritta ad altri Soci presenti. Ogni socio può ricevere sino ad un massimo di 5 deleghe. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi, audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. I soci possono decidere, salvo quanto previsto dalla precedente lettera D, in alternativa all'Assemblea da tenersi in modalità coeva e collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine di cui sopra, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunziato.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto.

## **ART. 9 – Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).**

- A. Poteri. Il C.d.A. costituisce il governo della Fondazione. Tutti gli affari della Fondazione sono gestiti dal C.d.A. I poteri del C.d.A. sono i seguenti:
1. proporre eventuali emendamenti allo Statuto della Fondazione;
  2. istituire una FIR Affiliata;
  3. proporre lo scioglimento di una FIR Affiliata;
  4. vendere, affittare, acquistare, modificare i beni anche immobili della Fondazione, accettare donazioni e lasciti testamentari anche di immobili;
  5. utilizzare i fondi della Fondazione;
  6. distribuire contributi alle FIR Affiliate;
  7. nominare il Segretario Generale della Fondazione, attribuendogli le funzioni nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto e determinandone il trattamento giuridico ed eventualmente economico nei limiti di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
  8. ammettere nuovi Soci;
  9. stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redigere la relazione annuale sull'attività, predisporre e eseguirne i programmi;
  10. deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti privati o pubblici, nazionali ed internazionali;
  11. stilare ed approvare eventuali regolamenti interni.

Le cariche dei Membri del C.d.A. sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

- B. Riunioni del C.d.A. Il C.d.A. si riunisce, di norma, in seduta ordinaria almeno due volte all'anno. Il numero delle riunioni del C.d.A. dipende, comunque, dalle necessità di gestione della Fondazione. Tali riunioni sono convocate dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno.
- C. Riunioni straordinarie del C.d.A. Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di trenta giorni e con l'indicazione dell'Ordine del giorno da trattare. Possono essere indette dal Presidente o dal Segretario a richiesta della maggioranza dei Membri del C.d.A.
- D. Comunicazione delle riunioni del C.d.A. Le convocazioni devono avvenire con comunicazione scritta consegnata personalmente o inviata per posta ordinaria o per Fax o per messaggio di posta elettronica almeno 5 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima del giorno della riunione.
- E. Quorum. Le adunanze del C.d.A. sono valide se è presente la maggioranza dei Membri che lo compongono. Tale maggioranza costituisce il quorum. In mancanza del quorum, la maggioranza dei Membri del C.d.A. presenti può di volta in volta aggiornare la riunione senza ulteriore convocazione.
- F. Salvo che non sia diversamente disposto, le delibere sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
- G. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente o da persona designata dal Consiglio stesso. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito registro. Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche in luoghi diversi purché audio-video collegati ai sensi del precedente Art. 8. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere prese anche con le modalità di cui al precedente Art. 8 e quindi mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, il tutto a maggioranza degli aventi diritto. I verbali e le decisioni devono essere trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro regolarmente bollato e numerato in ogni pagina. Copia di ogni verbale va distribuito ai Membri del C.d.A.

H. Revoca dei Membri del C.d.A. La proposta di revoca dei membri del C.d.A. può avvenire per decisione della maggioranza per cause gravi. Essa può anche avvenire senza alcuna motivazione se votata dai due terzi dei Membri del C.d.A.

I. Comitato esecutivo del C.d.A. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo composto dal Presidente o dal vicepresidente da lui indicato e da altri due Membri scelti dal C.d.A. Detto comitato è il braccio operativo del C.d.A.

**ART. 10 – Organi della Fondazione.** Organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice-Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

**ART. 11 – Presidente e vicepresidente della Fondazione.** Il Presidente è nominato dal C.d.A. tra uno dei suoi Membri; ha la legale rappresentanza della Fondazione, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e di fronte ai terzi e in giudizio, con potere di nominare procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede il C.d.A. e l'Assemblea Generale, il Comitato esecutivo, ed eventuali altri Comitati, propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Segretario Generale da nominare.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. con la collaborazione operativa del Comitato esecutivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del C.d.A.; in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del C.d.A., salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente dura in carica per un triennio e può essere rieletto solo per il triennio successivo.

Il Vice Presidente è nominato tra i Membri del C.d.A. eletti dalla Assemblea qualora il Presidente sia uno dei membri del C.d.A. nominati dalla SIN. Fa le veci del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con eguali poteri. Dura in carica 3 anni.

**ART. 12 – Il Segretario Generale della Fondazione.** Il Segretario Generale è nominato dal C.d.A. (che ne determina il trattamento giuridico ed eventualmente economico nei limiti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460), anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente; dura in carica 4 anni e può essere riconfermato; è responsabile operativo della gestione della Fondazione; provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; collabora con il Presidente e dà esecuzione alle disposizioni trasmessegli dal Presidente; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nelle quali svolge le funzioni di Segretario; prepara e conserva i Verbali delle adunanze dell'Assemblea Generale e del C.d.A.; conserva tutti i verbali suddetti ed il sigillo della Fondazione; provvede che siano date le disposizioni previste dallo Statuto o deliberate dall'Assemblea Generale e dal C.d.A.; controlla l'attuazione delle deliberazioni del C.d.A.; conserva l'elenco e gli indirizzi di tutti i Soci e di tutti gli Associati della Fondazione; conserva l'Albo dei Soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del C.d.A., gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari; cura la gestione ordinaria della Fondazione; propone al Consiglio di Amministrazione le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutari; dirige e coordina gli uffici della Fondazione, assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato, e nei limiti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Segretario Generale poteri per atti o categorie di atti - con firma congiunta o disgiunta ad altri Consiglieri di Amministrazione - nonché anche le funzioni di Tesoriere della Fondazione, che comprendono: la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, la chiusura e l'apertura di conti correnti bancari e postali e l'operatività su tali conti, la tenuta della cassa, la riscossione di ogni somma di spettanza della Fondazione e la tenuta della contabilità e dei libri della Fondazione.

**ART. 13 – Comitati.** Il C.d.A. può attivare Comitati che esercitano le loro funzioni per suo conto con obbligo di aggiornamento e rendiconto al C.d.A. medesimo. I Membri dei Comitati vengono nominati dal C.d.A., che individua tra loro il Direttore del Comitato; i Membri restano in carica, di norma, per non più di tre anni.

- A. Comitato delle Comunicazioni. È responsabile delle strategie a breve ed a lungo termine nell'ambito della promozione e della divulgazione delle attività della Fondazione e dei rapporti con Autorità, Enti, Società.
- B. Comitato delle retribuzioni. È responsabile dei rapporti dei dipendenti stipendiati della Fondazione; provvede ai salari ed alle retribuzioni.
- C. Comitato esecutivo del C.d.A. È composto dal Presidente o dal Vicepresidente da lui indicato e da altri due Membri scelti dal C.d.A. Cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione. Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno metà dei suoi membri. La sua attività operativa, tuttavia, può espletarsi per accordi diretti tra il Presidente ed i Membri del Comitato, secondo le linee tracciate dal C.d.A. Riferisce del suo operato al C.d.A.
- D. Comitato finanziario. È presieduto dal Segretario Generale ed amministra i fondi ed i possedimenti della Fondazione.
- E. Comitato del reperimento fondi. Ha la funzione di reperire fondi per la Fondazione.
- F. Comitato di nomina. È formato da sette Membri della Fondazione. Membro d'ufficio è il Presidente della Fondazione che presiede il Comitato. Gli altri sei Membri sono nominati dai Membri votanti della Assemblea Generale.
- G. Comitato delle iniziative per i nefropazienti. Formula, valuta e raccomanda le iniziative a favore dei pazienti nefropatici, dei dializzati e dei trapiantati renali. La sua responsabilità include: (I) l'identificazione delle necessità dei pazienti; (II) la raccolta delle informazioni relative alle risorse esistenti ed alle necessità relative ai pazienti; (III) la funzione di collegamento con le Organizzazioni nazionali; (IV) la valutazione dal punto di vista etico dell'assistenza ai pazienti; (V) la proposta di raccomandazioni relative alla assistenza dei pazienti ed alla qualità della stessa.
- H. Comitato di Educazione pubblica. Formula, valuta e raccomanda le iniziative ed i programmi di educazione pubblica e di promozione delle iniziative della Fondazione, mediante i mezzi di informazione e di comunicazione radiotelevisiva e in formato stampa.
- I. Comitato di Politica promozionale. Formula la politica di promozione delle iniziative per l'assistenza ai pazienti nefropatici, ai dializzati, ai trapiantati; per la promozione dei trapianti renali e della donazione degli organi per trapianto. Le sue decisioni vanno sottoposte al C.d.A.
- L. Comitato del volontariato. Cerca di sviluppare il volontariato nelle attività della Fondazione.
- M. Comitato dei rapporti con le FIR Affiliate. Promuove la crescita e lo sviluppo delle FIR Affiliate; mantiene i rapporti tra Fondazione e FIR Affiliate. Il Comitato è formato da dieci Membri. Il Direttore è

nominato dal Presidente della Fondazione; sei Membri sono votati dall'Assemblea Generale e quattro dalle FIR Affiliate.

N. Comitato dei Garanti. È costituito da Personalità della Cultura, dell'Industria e della Politica che diano lustro alla Fondazione e ne siano garanti.

#### **ART. 14 – Consigli.**

- A. Consigli professionali. Il C.d.A. della Fondazione crea e mantiene i seguenti Consigli professionali: Consiglio degli Infermieri e Tecnici di Nefrologia, Consiglio degli Assistenti sociali di Nefrologia, Consiglio dei Dietisti renali, ed ogni altro Consiglio che il C.d.A. ritenga utile ai fini delle attività della Fondazione. I Consigli devono riferire al C.d.A. sulle attività svolte nei campi di loro competenza.
- B. Consigli scientifici. Il C.d.A. della Fondazione crea e mantiene i seguenti Consigli scientifici: Consiglio di Nefrologia pediatrica ed Urologia; Consiglio della Nefropatia diabetica; Consiglio dell'Ipertensione; Consiglio dei Reni Policistici; Consiglio delle Glomerulonefriti; Consiglio della Dialisi; Consiglio dei Trapianti renali, ed ogni altro Consiglio che il C.d.A. ritenga utile ai fini delle attività della Fondazione. I Consigli devono riferire al C.d.A. sulle attività svolte nei campi di loro competenza.
- C. Consiglio dei pazienti e familiari. Il C.d.A. della Fondazione crea e mantiene questo Consiglio allo scopo di coinvolgere pazienti e loro familiari nelle attività e negli scopi della Fondazione. I Membri restano in carica per un anno, che può essere rinnovato anche immediatamente.

#### **ART. 15 – Collegio e Consiglieri Scientifici.**

- A. Scopo e funzioni. Il Collegio dei Consiglieri Scientifici è formato da Medici e Ricercatori biomedici individuati dal Presidente della Fondazione tra gli esperti nel campo della Nefrologia e dei Trapianti renali ed ha lo scopo di fornire alla Fondazione consigli in campo scientifico e medico. È formato da non meno di nove, ma non più di quindici Membri. Le funzioni del Collegio includono: (I) raccomandare al C.d.A. modalità e procedure circa le Borse di studio in campo nefrologico della Fondazione; (II) esaminare le domande per finanziamenti della ricerca e Borse di studio e suggerire i fondi da dedicare a queste iniziative; (III) fornire suggerimenti ed una supervisione su eventuali Riviste medico-scientifiche della Fondazione; (IV) dare consigli e raccomandazioni al C.d.A. nel campo della Medicina e della scienza; (V) esaminare ed approvare le modalità della divulgazione, nonché l'appropriatezza e l'accuratezza delle informazioni di natura medica o scientifica; (VI) revisionare eventuali pubblicazioni a contenuto scientifico o medico.
- B. Membri e Comitati del Collegio. Il Collegio è rappresentato dagli Officers (Direttore, Vice-Direttore, Segretario ed immediato Past-Direttore), dai componenti dei Comitati del Collegio (Comitato Borse di studio, Comitato dei "grants" per giovani ricercatori, Comitato dei Premi per la ricerca e Comitato per le pubblicazioni) e da sei Membri. Il Direttore del Collegio è nominato dal C.d.A. Gli Officers (eccetto l'immediato Past-Direttore, che è automatico) ed i Membri del Collegio vengono scelti dal Presidente della Fondazione tra le personalità distinte nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione. I componenti di ogni Comitato sono scelti dal Direttore del Collegio d'accordo con il Presidente della Fondazione. Ognuno dei componenti del Collegio resta in carica per un anno; con l'eccezione per gli Officers, può però essere rinnovato sino a tre anni consecutivi. Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno ed a richiesta del Direttore del Collegio o del Presidente della Fondazione o del C.d.A.

**ART. 16 – FIR Affiliate.** Si tratta di organizzazioni locali della Fondazione con scopi, funzioni e procedure analoghe a quelle della Fondazione nazionale. Hanno una propria sede ed un Presidente nominato dai



Membri locali. Un rappresentante di ogni FIR Affiliata costituisce un Membro votante della Assemblea Generale della Fondazione.

#### **ART. 17 – Collegio dei Consiglieri Medici**

- A. Scopo e funzioni. Il Collegio dei Consiglieri Medici è una struttura nazionale formata da rappresentanti di Medici nelle organizzazioni locali della Fondazione, le FIR Affiliate. Le funzioni del Collegio includono: (I) promuovere le comunicazioni tra i Medici delle FIR Affiliate con la FIR nazionale; (II) incoraggiare una promozione uniforme nazionale delle FIR Affiliate nell'informazione dei Medici sulle attività della Fondazione; (III) incoraggiare ed assistere lo sviluppo delle FIR Affiliate; (IV) incoraggiare ed assistere le FIR Affiliate nello sviluppo dei programmi medici; (V) promuovere una adesione di Medici alle FIR Affiliate ed alla FIR nazionale.
- B. Membri e Comitati del Collegio. Il Collegio è rappresentato dagli Officers (vicepresidente della Fondazione, vicedirettore del Collegio dei Consiglieri Scientifici) e da rappresentanti delle FIR Affiliate. Il vicepresidente della Fondazione fungerà da Direttore del Collegio e presiederà le adunanze. Il Collegio si riunisce una volta all'anno in occasione del Congresso della Fondazione su convocazione del Direttore (vicepresidente della Fondazione).

**ART. 18 – Organo di controllo.** Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è l'Organo di Controllo della Fondazione, nominato dall'Assemblea ed ha lo scopo di garantire il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni dello Statuto e della regolarità amministrativa e contabile; il tutto secondo la normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri effettivi e due supplenti. I Sindaci ed il Revisore Unico iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed esterni alla Fondazione. Il Collegio o il Revisore Unico durano in carica un triennio ed sono rieleggibili.

I componenti del Collegio o il Revisore Unico hanno l'obbligo di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale.

Per tutto quanto non disciplinato in questa sede si applicheranno per analogia le norme previste in materia di Collegio Sindacale di S.p.A. o Srl.

#### **ART. 19 – Fondo della ricerca scientifica.**

- A. Scopo. È un fondo finanziario che ha lo scopo di promuovere ed espandere la ricerca scientifica correlata con le cause, la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie renali. Le entrate di questo Fondo vengono usate per Borse di studio e "grants" (finanziamenti della ricerca scientifica) da assegnare a ricercatori singoli, Dipartimenti Universitari, Ospedali, ed altre organizzazioni o istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica incoraggiata dalla Fondazione.
- B. Direttori. Il Fondo è gestito dal Presidente della Fondazione (che funge da Direttore del Fondo), dal Direttore del Collegio dei Consiglieri Scientifici e da due a sei Membri addizionali della Fondazione individuati insieme dal Presidente della Fondazione e dal Direttore del Collegio dei Consiglieri Scientifici; questi ultimi Membri restano in carica un anno.
- C. Poteri e doveri. Il Direttore del Fondo (Presidente della Fondazione) deve riferire annualmente al C.d.A. sulle entrate ed uscite del fondo, e sulla assegnazione dei "grants" e delle Borse di studio.

**ART. 20 – Conflitti di interesse.** Tutti gli Officers, i Direttori, i Membri votanti, i Membri dei Consigli e dei Comitati ed i Presidenti delle FIR Affiliate che sono coinvolti nella gestione degli affari della Fondazione o delle FIR Affiliate devono evitare conflitti tra i propri personali interessi e la Fondazione in qualsiasi atto espletato per conto della Fondazione. Chi si trova in condizioni di conflitto di interessi deve renderlo noto, deve astenersi dal votare e dall'usare la propria influenza sull'argomento oggetto del conflitto, deve farsi escludere dal quorum; tutto ciò deve essere inserito nei verbali delle adunanze.

Gli Officers, i Direttori, i Membri votanti, i Membri dei Consigli e dei Comitati ed i Presidenti delle FIR Affiliate non ricevono nessuna retribuzione nè dalla Fondazione, né dalle FIR Affiliate, con la sola eccezione

dell'Officer esecutore che viene assunto per decisione del C.d.A. ed opera alle dipendenze di questo, a spese della Fondazione.

**ART. 21 – Indennizzazione.** La Fondazione provvederà ad indennizzare e ad anticipare le spese legali di qualsiasi Officer o comunque Membro della Fondazione, quando l'azione legale è causata da attività svolte nell'interesse della Fondazione.

**ART. 22 – Contratti, Strumenti finanziari, Registri.**

**Contratti.** Il C.d.A. può autorizzare qualsiasi Officer o altro Membro della Fondazione a firmare contratti o stabilire accordi per conto della Fondazione, con poteri generali o limitati su singoli atti o categoria di atti.

**Assegni, Bonifici, etc.** Vanno firmati dagli Officers o da altri Membri della Fondazione autorizzati dal C.d.A.

**Depositi ed Investimenti.** I fondi della Fondazione saranno depositati nelle Banche o altre Istituzioni finanziarie indicate dal C.d.A. La quota di fondi non necessaria per le spese correnti può essere investita in Azioni, Fondi di investimento, etc. per decisione del C.d.A.

**Donazioni.** Il C.d.A. può accettare donazioni, contributi e ogni altro avere che abbia lo scopo di aiutare la Fondazione nella realizzazione degli scopi della Fondazione stessa.

**Registri.** La Fondazione deve conservare i libri contabili, il libro dei Verbali dell'Assemblea Generale e del C.d.A. ed il libro soci ed associati con i loro indirizzi e contributi.

**Revisione dei conti.** Tutti gli accordi finanziari ed il Registro delle entrate e delle uscite devono essere approvati dall'organo di controllo.

**ART. 23 – Disposizioni varie.**

- A. **Esercizio sociale.** Gli esercizi sociali della Fondazione e delle Affiliate hanno la durata di un anno avente inizio dal 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre.
- B. **Sigillo.** Il sigillo della Fondazione consisterà in un disegno circolare che conterrà all'interno il nome "FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE", l'anno 2001 (della sua istituzione) e il logo della fondazione medesima.
- C. **Emendamenti del presente Statuto -** Qualsiasi emendamento costituisce una "Delibera Straordinaria" che va sottoposta all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea Generale, convocata per iscritto almeno trenta giorni prima, ed approvata da almeno i due terzi dei soci.
- D. **Scioglimento della Fondazione -** La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articolo 27 e 28 c.c. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori a norma di legge. In caso di scioglimento della Fondazione, dopo aver pagato con i fondi disponibili tutti gli aventi diritto, le disponibilità finanziarie restanti e tutti i beni della Fondazione devono essere devoluti a Società caritatevoli non-profit o, in mancanza, allo Stato, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, commi 190-192 bis della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 24 – Rinvio.** Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.